

IL DIRETTORE GENERALE

in virtù dei poteri speciali conferitigli dal Consiglio di Amministrazione di questa Fondazione nella seduta del 28.01.2020, nonché in qualità di Responsabile Unico del Procedimento

PREMESSO che in data 3/4/2020 la *Fondazione*, ha pubblicato un Avviso per la trasparenza ex-ante sulla Gazzetta Ufficiale Europea (OJ/S S67, 160163-2020-EN), finalizzato a verificare l'unicità del fornitore, ai sensi dell'art. 63, c. 2, lett. b), punto 2, per l'affidamento di un servizio di manutenzione full risk relativo ad un'apparecchiatura per risonanza magnetica ad alto campo (3 tesla) e accessori, per una durata di 3 anni e per un importo limite di complessivi € 350.000,00.

Che alla scadenza dei termini stabiliti nell'Avviso di cui al punto precedente, è pervenuta una sola manifestazione di interesse, da parte dell'impresa Philips S.p.A.;

che nella seduta del 28.04.2020, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha autorizzato il Direttore Generale a procedere alla trattativa diretta con l'impresa Philips S.p.A. e alla stipula del contratto, condizionatamente al rispetto delle indicazioni tecniche ed economiche contenute nell'Avviso per la trasparenza ex ante citato, e ferma la decadenza in caso di esito negativo circa il possesso dei requisiti di partecipazione autocertificati, ovvero in caso di mancata costituzione della garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e/o di mancata presentazione dell'ulteriore documentazione di tipo amministrativo richiesta per legge;

CONSIDERATO che il R.U.P., con PEC del 18.05.2020, ha comunicato alla Società l'aggiudicazione della procedura richiedendo altresì la produzione della necessaria documentazione amministrativa;

PRESO ATTO che sono state riscontrate, in capo a Philips S.p.a., le seguenti situazioni:

1. insussistenza di sentenze di condanna passate in giudicato ostantive, relativamente alle fattispecie indicate all'art. 80, commi 1 e 5, lett. a) e c), del D.lgs. 50/2016, in capo ai soggetti di cui all'art. 80, c. 3, come risulta dai certificati del Casellario Giudiziale rilasciati in data 01/06/2020;
2. insussistenza di annotazioni rilevanti nel casellario informatico (Osservatorio) dell'Autorità Nazionale Anticorruzione alla data del 01/06/2020;
3. insussistenza di sanzioni amministrative dipendenti da reato di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del D.lgs. n. 231/01, come risulta dal certificato del Ministero della Giustizia del 01/06/2020;
4. insussistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, come risulta dall'esito relativo alla comunicazione di regolarità fiscale, in data 01/06/2020;
5. insussistenza di stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o di un procedimento finalizzato alla dichiarazione di una di tali situazioni, come risulta da visura del Registro Imprese del 01/06/2020;

6. insussistenza di violazioni gravi in materia di contributi previdenziali e assistenziali (DURC), come risulta dal certificato DURC on line rilasciato in data 23/06/2020;

7. insussistenza di violazioni della legge 68/1999 che disciplina il diritto del lavoro ai disabili, accertata mediante accesso al portale Sintesi della Città Metropolitana di Milano e rilasciata dal servizio Afol della stessa il 25/05/2020;

PRESO ATTO che la Società ha provveduto a consegnare alla Fondazione entro i termini richiesti:

- la polizza fidejussoria n. 01383/8200/00803118/1539/2020, importo garantito pari ad € 14.000,00=, contratta in data 21/05/2020 con Intesa Sanpaolo S.p.A., avente sede legale in Torino, Piazza San Carlo n. 156; per mezzo della sua Direzione Global Corporate Area Corporate Lombardia avente sede in Milano Largo Mattioli 3 – 20121
- nominativo del referente per l'esecuzione del contratto e per la sicurezza;
- dichiarazione sostitutiva atto di notorietà per il monitoraggio dei rapporti tra Fondazione e Soggetti esterni – Enti/Società, ex-L.190/2012, art. 1, c.9, lett. e, debitamente compilata e firmata;

PRESO ATTO che l'O.E. ha autodichiarato di essere stato destinatario di penalità di importo superiore all'1% del contratto in tre circostanze, le quali sono potenzialmente atte ad integrare la fattispecie di cui all'art.80, comma 5 lett. c);

CONSIDERATO che le condotte segnalate, pur astrattamente idonee a configurarsi quali "significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto", non hanno condotto alla risoluzione dei relativi contratti;

PRESO ATTO inoltre che le Linee guida 6 dell'ANAC, recanti «Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice», sottolineano la necessità che l'esclusione sia disposta all'esito di una valutazione negativa in ordine all'integrità o affidabilità dell'operatore economico in considerazione della specifica attività che lo stesso è chiamato a svolgere in esecuzione del contratto da affidare

CONSIDERATO che l'applicazione di penali di importo pur significativo all'operatore economico durante l'esecuzione di tre contratti è tuttavia statisticamente marginale rispetto alla massa di quelli gestiti dallo stesso ed al fatturato generato e ciò consente comunque di ritenere Philips S.p.a. sufficientemente affidabile in relazione alla specifica attività esecutiva oggetto della presente procedura;

PRESO ATTO che il giorno 3 luglio 2020 è decorso il termine di cui all'art 92 comma 2 d.lgs. 159/2011 per il rilascio della richiesta di informazione antimafia presentata alla

competente Prefettura per mezzo della Banca Dati Nazionale Antimafia, senza che la stessa abbia provveduto;

CONSIDERATO che il comma 3 dell'articolo 92 consente in simili casi di procedere, salva la decadenza dall'aggiudicazione e il conseguente scioglimento del contratto eventualmente stipulato ove dovesse sopraggiungere provvedimento ostantivo della Prefettura dal quale emergano le cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'articolo 67 o dovesse emergere un tentativo di infiltrazione ex art 84 del d.lgs. 159/2011 o altra causa ostantiva ai sensi del medesimo codice;

CONSIDERATO che tutta la documentazione prodotta risulta regolare, che sono presenti in capo alla Società aggiudicataria tutti i requisiti di ordine generale, speciali e di idoneità professionale previsti nel bando di gara e che non sussistono, pertanto, cause ostantive alla stipula;

DETERMINA

di stipulare il contratto con Philips S.p.A, con sede legale in Milano, Viale Sarca, n. 235, avente ad oggetto l'affidamento del servizio di manutenzione per un'apparecchiatura per Risonanza Magnetica ad alto campo (3 Tesla) e relativi accessori, per un importo di € 350.000,00 (IVA 22% esclusa), per la durata di anni 3 (tre) con decorrenza dalla stipula del contratto, ferma la decadenza dall'aggiudicazione ed il conseguente scioglimento del contratto eventualmente stipulato in caso di sopravvenienza di provvedimento della competente Prefettura ostantivo al rilascio della informazione Antimafia per la presenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art 67 d.lgs. 159/2011 o dalla quale emerga un tentativo di infiltrazione ex art 84 del d.lgs. 159/2011 o altra causa ostantiva ai sensi del medesimo codice .

Il Direttore Generale
Dott. Sergio Todde
[f.to digitalmente ex art. 24, D.Lgs. 82/05]

Determina n.: 49

Data: 10/07/2020